

CAMERA DEI DEPUTATI N. 304

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALZOLAIO, BANDOLI, CAMOIRANO, LORENZETTI, ZAGATTI,
GERARDINI, DE SIMONE, ALOISIO, BARGONE, BARTOLICH,
VIGNI**

Legge quadro in materia di cave e torbiere

Presentata il 20 aprile 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro Paese l'attività estrattiva di materiali e sostanze di cave e torbiere ha avuto dal dopoguerra ad oggi un notevole sviluppo, che ha comportato un uso indiscriminato del territorio e delle sue risorse. Ciò è dovuto anche al fatto che la materia delle cave e torbiere è ancora regolata, a livello statale, dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, volto sostanzialmente alla soddisfazione di esigenze di carattere strettamente economico, senza prevedere alcuna forma di controllo dell'attività estrattiva in relazione al territorio e all'ambiente. La preoccupazione del legislatore era semmai quella di creare un sistema di intervento pubblico nella economia nazionale al fine di incentivare o comunque assicurare l'e-

sercizio dell'attività estrattiva, con la previsione di due differenziate categorie di materiali e sostanze industrialmente utilizzabili: da una parte le miniere, comprendenti i materiali ritenuti di particolare rilevanza economica, assoggettate quindi ad un regime pubblicistico con controllo ed intervento diretto da parte dello Stato; dall'altra le cave e le torbiere, ricomprendenti gli altri materiali, lasciate in libera disponibilità al proprietario con un possibile intervento sostitutivo dell'Amministrazione pubblica in caso di inerzia o di insufficiente sfruttamento.

La materia delle cave e delle torbiere ha così assunto nel nostro ordinamento giuridico una sua rilevante autonomia, confermata dalla stessa Costituzione, che

all'articolo 117 ha previsto il trasferimento di tale materia alle regioni differenzian-dola, in particolare, da quella urbanistica.

Si ritiene, infatti, che la materia delle cave e torbiere tenda ad una finalità sua propria dato che il bene « cava » riveste una peculiare rilevanza economica che ne sottrae la disciplina alla mera logica del profitto privato, poiché vi ineriscono interessi di dimensione collettiva che giustificano un diverso intervento di pianificazione e di regolamentazione rispetto alle altre materie. Senonché il mancato collegamento fra la materia delle cave e torbiere e quelle ad essa connesse ha contribuito a far sì che sul territorio nazionale potessero essere esercitate attività estrattive in assenza di qualsiasi controllo da parte della pubblica Amministrazione, talvolta, in contrasto con le esigenze di tutela dell'ambiente. L'escavazione intrapresa senza un preventivo accertamento delle condizioni del territorio ha contribuito a determinare squilibri non trascurabili alterando notevolmente il bene « ambiente », incidendo negativamente sulla pianificazione urbanistica degli insediamenti circostanti, modificando gli ecosistemi, l'assetto idrogeologico, la vegetazione, il paesaggio, addirittura i beni di interesse monumentale ed artistico. Non solo, ma le ferite inferte al territorio, una volta dismessa l'attività estrattiva, non sono state, nella maggior parte dei casi, rimarginate, cosicché il paesaggio, anche visivamente, si presenta con innumerevoli buchi di dimensione anche rilevante, che spesso si trasformano in discariche contribuendo all'inquinamento delle falde idriche ormai scoperte.

Tale situazione comporta un costo troppo rilevante rispetto al beneficio economico connesso all'attività estrattiva. È pur vero che tale attività ha contribuito in maniera positiva allo sviluppo economico dell'industria nazionale ed in particolare del settore edilizio e delle attività ad esso connesse, producendo ricchezza ed incidendo positivamente sul fattore occupazionale diretto ed indotto; tuttavia le limitate risorse del territorio nazionale impongono che la dicotomia tra benefici economici e

costi ambientali sia superata con una legislazione organica che assicuri un ordinato sviluppo economico dell'attività di ricerca e coltivazione di cave e torbiere nel rispetto del bene « ambiente », in modo da salvaguardare e tutelare quei valori che la stessa Costituzione, come affermato dalla Corte costituzionale, ritiene rilevanti anche agli stessi fini economici e sociali.

Già con la legge 29 novembre 1971, n. 1097, unico precedente normativo a livello statale che ha comportato una contenimento fra attività estrattiva e bene « ambiente », si è dettata una particolare disciplina di controllo per una specifica zona del territorio nazionale (Colli Euganei) subordinando l'attività estrattiva ad una verifica di compatibilità con i vincoli paesaggistici e naturali. Con tale legge si è così affermato il principio che l'interesse della produzione da soddisfare con l'attività estrattiva possa essere subordinato ad altri interessi pubblici riconosciuti dall'ordinamento. L'indirizzo succitato è stato poi ritenuto dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 9 del 1973, estendibile sull'intero territorio nazionale ed applicabile a tutte quelle situazioni sottoponibili ad eguale tutela. Proprio in forza di tale principio le regioni hanno poi potuto legiferare in materia di cave e torbiere prevedendo un controllo più penetrante dell'attività estrattiva, assoggettandola, in alcuni casi, ad una pianificazione settoriale. Tuttavia, in assenza di una legge-cornice a livello nazionale, gli interventi legislativi da parte delle regioni si sono notevolmente differenziati, cosicché sono venuti a mancare a livello nazionale quell'indirizzo e quel coordinamento dell'attività economica che la Corte costituzionale ritiene necessari per garantire uno sviluppo uniforme di ogni settore economico in modo che esso non sia svolto in contrasto con l'utilità sociale, per evitare, altresì, che si creino disparità di trattamento tra gli operatori.

Da un esame della situazione legislativa regionale emerge, infatti, che quasi tutte le regioni hanno legiferato in materia con più di sessanta leggi specifiche; solo due sono quelle che nulla hanno ancora disposto. Tuttavia le previsioni normative differi-

scono notevolmente da regione a regione: nella maggior parte delle leggi si sottopone l'attività di cava e torbiera ad una pianificazione settoriale specifica; in alcuni casi tale pianificazione si ricollega a quella urbanistica; in altri casi è previsto il semplice provvedimento autorizzatorio; in poche regioni si prevede il recupero o quanto meno un censimento delle cave e delle torbiere abbandonate o dismesse.

È forte l'attesa di un intervento a livello statale che detti disposizioni di principio

nella materia delle cave e torbiere nel rispetto dell'autonomia regionale, così come già rilevato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 7 del 1982, in cui si afferma che « sarebbe stato auspicabile, ai fini di certezza del diritto e di disciplina più omogenea nelle regioni a statuto ordinario, che il legislatore statale avesse da tempo adottato una legge contenente i principi fondamentali della materia (ed è lecito sperare che le difficoltà incontrate nell'*iter* legislativo possano essere finalmente superate) ».

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Norme generali).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di coltivazione delle materie prime di cave e torbiere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

ART. 2.

(Classificazione dei materiali).

1. I materiali di cava e torbiera sono classificati nei seguenti gruppi in base alla loro destinazione d'uso:

a) rocce ornamentali destinate alla produzione di blocchi, lastre e affini, quali ad esempio marmi, graniti, alabastrì, ardesie, calcari, travertini;

b) materiali per usi industriali quali ad esempio marmi calcari, dolomie, farine fossili, sabbie silicee, terre coloranti, argille, torbe;

c) materiali da costruzione, quali ad esempio sabbie, ghiaie, granulati, pezzami, conci, blocchetti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad imputare ad uno dei tre gruppi di cui al

comma 1 i materiali di cava e torbiera presenti nel loro territorio che non siano stati espressamente menzionati nella classificazione di cui al comma 1.

ART. 3.

(Attività di ricerca e di coltivazione).

1. Le attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera sono subordinate al rilascio di un permesso e le attività di coltivazione di cava e torbiera sono subordinate al rilascio di una concessione, secondo la disciplina dettata da ciascun ordinamento regionale nel rispetto di quanto previsto ai capi III e IV.

2. Il permesso di ricerca e la concessione di cui al comma 1 sono rilasciati previo parere della Commissione tecnica regionale delle cave e torbiere di cui all'articolo 19.

ART. 4.

(Escavazione nei fiumi).

1. Sono vietate le escavazioni di materiali inerti negli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, nei fondali e nelle fasce costiere, naturali e artificiali, lacustri e marine. È del pari vietata l'escavazione ed estrazione di materiali lapidei nelle altre aree demaniali, salva la possibilità di rimozione per ragioni di pubblica utilità.

2. L'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua e dei siti indicati al comma 1, sentito il parere del comune può disporre, mediante pubblico appalto e con le necessarie prescrizioni, compreso il versamento di idonea cauzione per la copertura di eventuali danni, la rimozione degli inerti nei quantitativi tecnicamente indispensabili a garantire il buon governo dei suddetti bacini acquiferi, procedendo all'eventuale alienazione dei materiali estratti mediante pubblici incanti. L'autorità nomina direttore dei lavori un ingegnere idraulico del genio civile.

ART. 5.

(Albo nazionale delle imprese).

1. È istituito, con sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Albo nazionale delle imprese esercenti l'attività di ricerca e coltivazione di materie prime di cave e torbiere, di seguito denominato Albo nazionale, presso il quale devono iscriversi i soggetti che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più delle attività previste dalla presente legge. L'Albo nazionale è tenuto a cura del Comitato di cui all'articolo 22.

2. L'Albo nazionale è articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo della regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate ed alla trasmissione delle stesse all'Albo nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato un regolamento in cui siano definite le modalità organizzative e di funzionamento e siano stabiliti i requisiti, le modalità ed i diritti di iscrizione all'Albo nazionale.

CAPO II.

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
REGIONALE DELLE ATTIVITÀ
ESTRATTIVE

ART. 6.

(Piano regionale delle attività estrattive).

1. Le regioni, entro e non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono predisporre il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE).

2. Il PRAE, tenuto conto dei giacimenti in coltivazione nella regione, individua le aree da destinare ad attività estrattiva sulla base di studi giacimentologici e di previsioni del fabbisogno regionale dei materiali indicati alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2, nel rispetto delle leggi in vigore in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. Il PRAE è redatto sentiti i comuni e gli altri enti territoriali interessati, e tenuto conto degli strumenti urbanistici vigenti.

3. Sono escluse dal PRAE:

a) le aree nelle quali l'attività estrattiva, in relazione alla disciplina imposta dai piani idrografici di bacino, dai piani territoriali e paesistici, nonché in relazione alle risultanze di studi e piani di settore adottati dalle regioni, possa compromettere rilevanti interessi connessi all'assetto dei suoli ed ai valori paesistici, monumentali, storici, naturalistici, di carattere paleontologico, paleontologico e speleologico dei territori considerati;

b) le aree indicate all'interno dei centri abitati individuati dalle perimetrazioni previste dalla normativa vigente in materia.

4. L'individuazione delle aree di cui al comma 3 è effettuata mediante la predisposizione di appositi elenchi da parte delle autorità regionali e statali competenti in materia, le quali, in sede di prima applicazione della presente legge, dovranno provvedervi, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Sono escluse dal PRAE le zone sottoposte a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché le aree soggette alle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le altre zone soggette a prescrizioni e vincoli statali o regionali.

6. Nelle zone soggette a servitù militari si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.

7. Sono escluse dal PRAE le aree agricole pregiate.

8. Il PRAE assume valore di piano territoriale regionale per lo specifico settore produttivo ed i comuni provvedono ad adeguare ad esso i loro strumenti urbanistici entro i termini fissati con legge regionale, indicando le zone in cui è consentita l'attività estrattiva di cava e la destinazione delle zone stesse al termine dell'attività. La legge regionale stabilisce anche le procedure di partecipazione alla formazione del PRAE da parte dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria, delle associazioni per la tutela dell'ambiente e degli eventuali altri enti locali territoriali.

9. Il PRAE è efficace per un periodo massimo di dieci anni, al termine dei quali deve essere predisposto un nuovo PRAE. Durante il periodo di validità il PRAE deve essere aggiornato dopo cinque anni per tener conto dei mutamenti intervenuti in ordine alle conoscenze sui giacimenti, al fabbisogno dei materiali e alla situazione ambientale.

10. Fino all'approvazione del PRAE è vietata ogni attività produttiva di cava nell'ambito della regione, salva la prosecuzione delle attività avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

11. Qualora la regione non provveda a predisporre il PRAE entro i limiti di tempo fissati dal comma 1, il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede entro il termine di centottanta giorni alla nomina di un commissario che predisponga il PRAE e provveda a garantire l'attuazione nel termine di trentasei mesi. Il commissario provvede altresì secondo le norme contenute nella presente legge, ad assicurare il proseguimento dell'attività estrattiva per il soddisfacimento dei fabbisogni regionali.

12. I piani regionali già approvati in materia di attività estrattive ed adottati alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere adeguati entro il termine massimo di centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, decorsi inutilmente i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.

ART. 7.

(Previsione di recupero delle cave dismesse).

1. Il PRAE deve prevedere il censimento e la risistemazione ambientale delle cave dismesse. La regione provvede alla regolamentazione di tali interventi, definendo i programmi, i tempi, le modalità e il relativo finanziamento.

2. Per quanto riguarda gli ambiti territoriali assoggettati a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della legge 8 agosto 1985, n. 431 e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni inviano al Ministero dell'ambiente, per il nulla osta, il programma di risistemazione ambientale che si intende realizzare.

3. I possessori dei fondi compresi nelle aree oggetto di risistemazione ambientale non possono opporsi agli interventi finalizzati a tale scopo.

4. Per l'attuazione del programma le regioni costituiscono il Fondo regionale per gli interventi di ripristino delle cave abbandonate ed impiegano i proventi percepiti ai sensi di quanto previsto all'articolo 12, comma 3.

5. Le opere di ripristino ambientale, ivi comprese quelle relative alle aree di discarica dei materiali di risulta, devono essere collaudate dalla Commissione tecnica regionale delle cave e torbiere di cui all'articolo 19.

ART. 8.

(Interventi di natura ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza).

1. La regione deve predisporre: lo studio dei materiali alternativi o sostitutivi delle materie prime minerali estratte; studi sulla ricerca giacimentologica; il controllo dell'ambiente dal punto di vista igienico-sanitario; misure per la sicurezza sia dell'ambiente di lavoro sia di quello circostante la cava nonché corsi per la formazione professionale del personale operante nel settore delle cave e torbiere.

ART. 9.

(Istituzione del catasto regionale delle cave e torbiere).

1. È istituito il catasto regionale delle cave e torbiere esistenti sul territorio di ciascuna regione. Il catasto regionale deve essere attivato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del PRAE. Con legge regionale sono disciplinati il funzionamento e le modalità di aggiornamento del catasto regionale.

CAPO III.

RICERCA DEI MATERIALI
DI CAVA E TORBIERA

ART. 10.

(Permesso di ricerca).

1. La ricerca dei materiali di cava e torbiera è consentita, solo nelle aree individuate dal PRAE, a chi sia munito del permesso secondo le modalità stabilite dalla presente legge. I possessori dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca. Il ricercatore deve risarcire i danni cagionati nel corso dello svolgimento del suo lavoro di ricerca. La regione può fissare a tal scopo una cauzione a favore del proprietario del suolo. Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo ed il ricercatore sarà decisa in conformità alle leggi vigenti.

2. Il permesso di ricerca è rilasciato al richiedente che abbia ottemperato a quanto previsto dall'articolo 5. Nell'eventualità di concorrenza con il proprietario del fondo è preferito quest'ultimo, purché sia iscritto all'Albo nazionale ai sensi del citato articolo 5.

3. Il permesso di ricerca è efficace per un periodo massimo di tre anni.

4. I permessi di ricerca non possono essere ceduti a terzi, nemmeno in parte.

5. Le leggi regionali determinano:

a) l'ambito dell'attività di ricerca per la quale è necessario il permesso di ricerca;

b) i casi e le modalità di revoca, di rinuncia e di decadenza del permesso di ricerca.

CAPO IV.

COLTIVAZIONE DEI MATERIALI DI CAVA E TORBIERA

ART. 11.

(Concessione di coltivazione).

1. La coltivazione di cava o torbiera è subordinata al rilascio di concessione, a seguito della quale il giacimento entra a far parte del patrimonio indisponibile dell'ente che ha rilasciato la concessione.

2. La concessione rilasciata dagli enti competenti previa acquisizione dei pareri previsti dalla presente legge è comprensiva di tutti gli atti amministrativi relativi alle installazioni, agli impianti di lavorazione, alle strutture di supporto pertinenti allo svolgimento dell'attività di estrazione, lavorazione e recupero ambientale essendo sostitutiva di ogni parere, visto o autorizzazione inerenti all'esercizio dell'attività estrattiva; per quanto attiene alle infrastrutture di servizio si applicano le norme esistenti per le attività di servizio.

3. Con la concessione l'ente concedente detta tutte le prescrizioni dirette alla tutela delle aree estrattive, nonché le prescrizioni concernenti la coltivazione, le opere e gli impianti connessi e quelle per il recupero ambientale durante ed al termine della coltivazione, fissando l'importo della cauzione o della fidejussione da prestarsi a cura dell'imprenditore per l'esercizio dei lavori di risistemazione ambientale.

4. Restano ferme le competenze statali in materia e le relative autorizzazioni.

5. In caso di inerzia del comune o della provincia, o di incapacità giuridica del soggetto proprietario, ove la regione dichiara la sussistenza di un interesse pubblico alla coltivazione del giacimento, la regione stessa provvede al rilascio della concessione al richiedente, fermo restando l'inclusione del giacimento nel patrimonio indisponibile dell'ente territoriale proprietario.

6. La durata della concessione dovrà essere a tempo determinato e commisurata al volume e alla qualità dei giacimenti, alla natura e alla qualità delle mineralizzazioni ed alle condizioni geologiche ed ambientali.

7. La durata della concessione non può comunque essere superiore a cinque anni per le sostanze di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2 ed a dieci anni per le sostanze di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del medesimo articolo 2.

8. La durata della concessione può essere prorogata una sola volta per altri tre anni quando la prosecuzione dell'attività estrattiva non sia in contrasto con la salvaguardia dell'ambiente e con l'interesse pubblico, sempre che l'esercente nel periodo di attività abbia provveduto alla risistemazione ambientale delle aree già coltivate.

9. Nella concessione sono indicate le modalità di esecuzione dei lavori di coltivazione e di risistemazione per lotti e fasi temporali, al fine di attuare, anche durante la coltivazione, la risistemazione ambientale.

10. I lavori di completamento della risistemazione ambientale hanno comunque durata determinata e non superiore a due anni dall'ultimazione accertata della coltivazione e dal termine finale della concessione.

11. La concessione non può essere ceduta, nemmeno in parte, a terzi.

12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle autorizzazioni o concessioni di cava o torbiera rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che restano

disciplinate dalle norme in vigore alla data del loro rilascio per tutto il tempo della loro durata.

13. La regione fissa le modalità ed i criteri secondo i quali è fatto obbligo al titolare della concessione, durante ed al termine della coltivazione, di provvedere alla risistemazione ambientale tenendo conto della natura dei luoghi nonché della possibilità del riuso dell'area per nuove destinazioni, con esclusione di insediamenti residenziali. Per le aree soggette a quanto previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è necessario il nulla-osta del Ministero dell'ambiente.

14. La concessione costituisce il titolo per il rilascio del fondo. Il concessionario deve corrispondere al titolare di diritti personali di godimento del fondo gli indennizzi previsti dall'articolo 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203, secondo le procedure ivi previste.

15. Le leggi regionali fissano i casi e le modalità per la revoca, la decadenza ed il trasferimento della concessione. La decadenza della concessione è sempre prevista qualora il concessionario sia inadempiente rispetto alle prescrizioni indicate nella stessa concessione.

16. Ai fini del rilascio della concessione, il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente, seguito, nell'ordine, dal proprietario del suolo, dall'usufruttuario e dall'affittuario.

17. Nei casi in cui la concessione è rilasciata ad un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sul fondo in cui si trova il giacimento, il concessionario è tenuto al canone di concessione di cui all'articolo 12, e ad un indennizzo da corrispondere al titolare del diritto reale per la perdita di valore del suolo.

ART. 12.

(Canone di concessione).

1. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un canone di entità

commisurata al tipo ed alla qualità dei materiali oggetto della concessione.

2. Nell'ipotesi in cui la concessione sia rilasciata dallo Stato, dai comuni o dalle province, i canoni sono agli stessi corrisposti.

3. Il canone di concessione è destinato per un quarto a favore del Fondo regionale di cui al comma 4 dell'articolo 7, e per tre quarti a favore del comune interessato per territorio, a parziale rimborso degli oneri indirettamente gravanti sul comune in connessione con l'attività di cava. La legge regionale disciplina le modalità e i tempi del pagamento del canone.

ART. 13.

(Progetto di coltivazione).

1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 33, 34, 35, 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e dall'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, per lo svolgimento dell'attività di cava il richiedente deve allegare alla domanda di concessione quanto segue:

a) relazione geologica, comprendente i rapporti sulla geomorfologia, litologia, giacitura, struttura, stato di fratturazione del giacimento. La relazione deve essere redatta da un geologo o da un ingegnere laureato in ingegneria mineraria o in ingegneria per l'ambiente e per il territorio, iscritti ai rispettivi albi professionali;

b) relazione di meccanica delle rocce o meccanica delle terre contenente calcoli sulla stabilità dei terreni e degli ammassi rocciosi in relazione agli scavi progettati. La relazione deve essere redatta da un ingegnere minerario o per l'ambiente e per il territorio, iscritto al relativo albo professionale;

c) relazione sul progetto di coltivazione, contenente la descrizione del metodo e la motivazione della scelta, anche in relazione al recupero ed alla risistemazione delle aree; programma annuale di

coltivazione e quantitativi di materiale estratto; calcoli giustificativi delle tecniche di abbattimento, delle macchine operatrici e degli impianti utilizzati; descrizione delle macchine e delle apparecchiature utilizzate e delle loro caratteristiche di omologazione; previsione e programma di prevenzione dei rischi di infortunio e di malattie professionali, nonché di igiene ambientale; descrizione dell'organizzazione del lavoro;

d) progetto di risistemazione ambientale durante e al termine della concessione, ivi comprese le aree di discarica dei materiali di risulta; finalità del recupero e destinazione urbanistica finale dell'area; modalità e sequenza dei lavori di recupero; opere di rimodellamento delle scarpate e del fondo cava; superfici interessate dai lavori totali o per lotti; opere in verde; durata dei lavori; costi di recupero totali e per lotti;

e) studio di impatto ambientale, con particolare riferimento ad acque superficiali e sotterranee, flora e fauna; stabilità dei versanti, vincoli e popolazioni residenti nelle aree limitrofe; bilancio ambientale con la determinazione dell'indice di impatto ambientale durante e dopo la coltivazione;

f) relazione economico-finanziaria; caratteristiche merceologiche del prodotto mercantile ed analisi di mercato; livelli produttivi del grezzo e del mercantile; immobilizzazione finanziaria per impianti; studio di redditività; confronto tra redditività ed impatto ambientale;

g) cartografia generale e di dettaglio dell'area;

h) valutazione della rete viaria e dei trasporti esistenti, nonché della loro adeguatezza e idoneità con riguardo alle esigenze dell'attività di coltivazione e a quelle degli addetti.

2. Il progetto di cui alla lettera *d)* del comma 1 deve essere redatto da un ingegnere o da un perito industriale minerario. Gli altri elaborati di cui al comma 1

devono essere redatti, per quanto di competenza, da esperti in geologia, ingegneria mineraria, architettura del paesaggio, botanica, zoologia, biologia, scienze agrarie e forestali. Quanto indicato al comma 1 deve essere presentato all'autorità competente insieme alla domanda di concessione.

3. Per le cave in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge l'imprenditore provvede entro un anno ad integrare il progetto con la documentazione di cui al comma 1.

ART. 14.

(Direzione dei lavori).

1. Con riferimento a quanto previsto agli articoli 27 e 688 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, la direzione dei lavori per le attività di cava deve essere assicurata da un ingegnere o da un perito minerario iscritti al relativo albo.

2. I direttori dei lavori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano tale funzione da almeno tre anni, possono continuare ad esercitarla limitatamente all'estrazione di materiali uguali a quelli delle cave che dirigono alla predetta data, subordinatamente alla frequenza obbligatoria di specifici corsi di aggiornamento organizzati dalle regioni e al superamento della relativa verifica finale.

3. L'imprenditore che esercita attività di cava alla data di entrata in vigore della presente legge si uniforma alle prescrizioni della legge stessa entro un anno dalla medesima data.

ART. 15.

(Tempi di rilascio della concessione e del permesso di ricerca).

1. La regione deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione e del permesso di ricerca per materiali di cava e

torbiera. Scaduto tale termine senza che la regione si sia pronunciata la domanda si intende respinta e l'interessato può ricorrere contro il diniego della concessione.

ART. 16.

*(Collaudo delle opere
di risistemazione ambientale).*

1. Ultimati i lavori di coltivazione, il titolare della concessione deve richiedere il collaudo al presidente della giunta regionale.

2. Con il collaudo si accerta la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel progetto e a quanto stabilito nella concessione, con particolare riferimento alle opere di sistemazione dell'assetto ambientale, ivi comprese quelle relative alle aree di discarica dei materiali di risulta.

3. Il collaudo delle opere di risistemazione ambientale è effettuato dalla Commissione tecnica regionale delle cave e torbiere di cui all'articolo 19.

4. Le spese delle operazioni di collaudo sono a carico del richiedente.

CAPO. V.

VIGILANZA E GESTIONE
DEL SETTORE ESTRATTIVO

ART. 17.

*(Controllo dell'attività estrattiva
di cava e torbiera).*

1. Le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività estrattiva di cava e torbiera in conformità ai principi definiti dalla presente legge al fine di disciplinare le attività di vigilanza, sulla rispondenza dell'attività stessa alle norme di legge, alle previsioni e prescrizioni del PRAE ed alle modalità esecutive fissate dai permessi di ricerca e dalle concessioni di coltivazione.

2. Le regioni vigilano sull'applicazione delle leggi in materia di cave e torbiere per quanto riguarda:

a) il rispetto dei dispositivi dei permessi e delle concessioni;

b) l'applicazione delle norme di polizia delle cave, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, nonché delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, tramite i dipendenti della regione facenti parte dell'Ufficio tecnico minerario regionale di cui all'articolo 18.

ART. 18.

(Ufficio tecnico minerario regionale).

1. Presso ogni regione è costituito un Ufficio tecnico minerario regionale (UTMR) specifico per il settore delle cave e torbiere.

2. L'ingegnere capo responsabile dell'UTMR fa parte di diritto della Commissione tecnica regionale delle cave e torbiere di cui all'articolo 19.

3. All'ingegnere capo ed ai funzionari dell'UTMR sono attribuite le deleghe in campo amministrativo e di polizia giudiziaria, per quanto attiene le cave e torbiere, previste per i funzionari del corpo delle miniere.

4. L'UTMR si avvale, per le competenze di carattere igienico-sanitario, dei medici delle unità sanitarie locali.

ART. 19.

(Commissione tecnica regionale delle cave e torbiere).

1. Presso ogni regione è costituita la Commissione tecnica regionale delle cave e torbiere, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione, secondo criteri interdisciplinari, è formata da esperti in

geologia, ingegneria mineraria, architettura del paesaggio, urbanistica, botanica, biologia, zoologia, scienze agrarie e forestali, diritto amministrativo ed economia.

3. La Commissione è presieduta dall'assessore regionale all'ambiente e dura in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta consecutivamente.

4. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere o nulla-osta di competenza di altri enti della regione.

5. La Commissione è l'organo consultivo della regione in materia di cave e torbiere.

6. Il parere della Commissione è obbligatorio sui seguenti provvedimenti:

a) PRAE dei minerali di cava e delle torbe;

b) permesso di ricerca;

c) concessione di coltivazione dei materiali di cava e delle torbe.

7. La Commissione effettua, ai sensi dell'articolo 16, il collaudo dell'esecuzione del progetto di coltivazione e delle opere di risistemazione ambientale.

8. La Commissione formula altresì i pareri previsti dalla presente legge o richiesti dalla giunta e dal consiglio regionale in merito ai problemi tecnici, giuridici, economici, sociali e di programmazione inerenti al settore estrattivo di competenza regionale, comprese le acque minerali e termali e le risorse geotermiche di competenza locale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896.

ART. 20.

(Attività estrattive non conformi alla legge).

1. Qualora sia intrapresa attività di ricerca e di coltivazione di cava o torbiera senza permesso o senza concessione, o in contrasto con quanto previsto dalla presente legge, l'ente competente al rilascio del permesso o della concessione sospende la prosecuzione dei lavori e provvede al

ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

ART. 21.

(Sanzioni).

1. Chiunque intraprenda senza autorizzazione operazioni di ricerca per le quali la regione prevede il relativo permesso è punito con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Chiunque compia attività di coltivazione di cave e torbiere in difformità dalle prescrizioni contenute nella concessione regionale è punito con l'ammenda da lire 50 milioni a lire 200 milioni.

3. Chiunque intraprenda l'attività di coltivazione di cave e torbiere senza concessione è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire 100 milioni a lire 400 milioni. Se tale attività è svolta in zone per le quali si applicano le misure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, la pena è raddoppiata. Alla stessa pena è soggetto l'imprenditore che non provvede alla sistemazione degli scavi secondo il progetto di risanamento dell'assetto ambientale approvato dalla regione, ferma restando la facoltà della regione di avvalersi del potere di cui al comma 5.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, il valore del materiale estratto è determinato sulla base dei valori medi di mercato della sostanza, con le modalità previste dall'articolo 24.

5. Nei casi di cui al comma 3 il giudice dispone la confisca del materiale abbattuto e delle attrezzature, e ordina il risanamento dell'assetto ambientale dello scavo con facoltà della regione di eseguire d'ufficio i lavori relativi, e salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ai sensi delle leggi regionali e, in difetto, ai sensi del codice civile.

CAPO VI.

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
NAZIONALE

ART. 22.

*(Comitato nazionale di programmazione
delle cave e torbiere).*

1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché per l'esercizio delle funzioni attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità europea, ed ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale di programmazione delle cave e torbiere, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto da esperti in materia di cave e torbiere, in ingegneria mineraria, in geologia, in architettura del paesaggio, in urbanistica, in botanica, in biologia, in zoologia, in scienze agrarie e forestali, in diritto amministrativo ed in materie economiche, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, in ragione di:

a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali, delle finanze, dei lavori pubblici;

b) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Comitato è costituito, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e dura in carica cinque anni, prorogabili per una sola volta. Con le medesime modalità si

procede alla sostituzione dei suoi componenti.

4. Qualora, entro novanta giorni dalla richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, siano pervenute le designazioni degli esperti di cui al comma 2 per almento due terzi dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modalità previste dal comma 3.

5. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, il Comitato disciplina il proprio funzionamento.

ART. 23.

(Competenze del Comitato nazionale di programmazione delle cave e torbiere).

1. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni in ordine:

a) alle attività e alle finalità disciplinate dalla presente legge;

b) alle richieste del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dell'ambiente, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. Il Comitato provvede in particolare a:

a) raccogliere i dati inerenti all'attività estrattiva e di ricerca delle cave e torbiere in tutto il territorio nazionale, nell'ambito dell'attività conoscitiva prevista all'articolo 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) promuovere studi e ricerche attinenti alle attività di cava e torbiera, anche per favorire l'utilizzazione di materiali al-

ternativi, il riutilizzo dei materiali di scarto, l'armonizzazione dei criteri di progetto degli scavi minerari;

c) comunicare alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome le eventuali proposte in merito agli atti da adottare, ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da parte del Consiglio dei ministri;

d) formulare indirizzi per la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per i programmi di formazione professionale del personale operante nel settore delle cave e torbiere;

e) segnalare al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le sostanze ed i materiali di cava e torbiera ritenuti di rilevante interesse per l'economia nazionale e, conseguentemente, formulare proposte per la loro classificazione nella categoria delle miniere;

f) proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro dell'ambiente, secondo le proprie competenze, i parametri per la determinazione delle tariffe relative all'attività di coltivazione delle cave e torbiere secondo quanto stabilito dall'articolo 24.

3. Il Comitato presenta annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta, che è trasmessa anche alle regioni.

ART. 24.

(Tariffe).

1. Il Comitato, entro sei mesi dalla sua costituzione, predispone le tabelle che le regioni applicano per fissare le tariffe minime e massime attinenti alla coltivazione

di cave e torbiere. Le tabelle si basano sul valore medio di mercato dei materiali e delle sostanze estratte, in modo che agli operatori che esercitano l'attività estrattiva sia assicurato sull'intero territorio nazionale un trattamento economico compatibile con le esigenze di un'ordinata concorrenza commerciale. Il Comitato aggiorna annualmente le tabelle delle tariffe minime e massime secondo le variazioni dei valori medi di mercato dei materiali e delle sostanze estratte.

2. La determinazione delle tariffe è differenziata per le categorie di materiali e sostanze di cave e torbiere di cui all'articolo 2, tenuto conto della rilevanza economica del prodotto sul mercato nazionale e locale.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, approva con proprio decreto le tariffe e le trasmette alle regioni, che sono tenute ad uniformarvisi.

ART. 25.

(Agenzia).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita un'Agenzia che provvederà alle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla tutela del lavoro negli impianti e nei locali di lavorazione sottoposti alle norme di polizia delle miniere, delle cave e delle torbiere, avvalendosi, per le incombenze di ordine igienico e sanitario, dei medici delle unità sanitarie locali.

CAPO VII.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 26.

(Adeguamenti legislativi).

1. Sono abrogati la lettera *m*) del primo comma dell'articolo 97 del regio decreto 25

luglio 1904, n. 523, l'articolo 45 e l'ultimo comma dell'articolo 64 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nonché ogni altra disposizione di legge che preveda una disciplina speciale in materia di cave e torbiere per determinate zone del territorio nazionale in esecuzione delle disposizioni della legge 29 novembre 1971, n. 1097.

2. Per le attività estrattive effettuate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. I provvedimenti ivi previsti sono di competenza dello stesso organo che ha rilasciato la concessione ai sensi degli articoli 3 e 10 della presente legge.

3. Per le attività estrattive esercitate in regime di concessione si applicano le norme del titolo II, capo III e capo IV, e del titolo IV del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

ART. 27.

(Periodo transitorio).

1. Fino all'emanazione delle leggi regionali previste dalla presente legge in materia di cave e torbiere, è vietata l'apertura di nuove cave e torbiere.

2. Le regioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno uniformare la propria legislazione in materia di cave e torbiere ai principi contenuti nella presente legge.

ART. 28.

(Pubblicità degli atti).

1. Tutti gli atti e gli elaborati tecnici richiesti dalla presente legge sono pubblici e chiunque ha diritto di prenderne visione e di estrarne copia.

2. I dati di ricerca dei giacimenti e di produzione sono pubblici ed i titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione sono tenuti a comunicarli al Ministero dell'ambiente.